

Oggetto: Procedura di affidamento diretto incarico redazione UNBUNDLING CONTABILE anno 2020 della società Servizi Idrici Valle Camonica Srl, caricamento ed invio sul portale dell’Autorità ARERA

Procedura svolta in ARIA SINTEL – ID

La presente procedura verrà esperita e condotta prevalentemente attraverso l'utilizzo del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL il cui funzionamento è disciplinato dal documento *“Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”* nel quale sono indicate: le modalità di registrazione alla Piattaforma, la dotazione informatica necessaria, le modalità di sottoscrizione, predisposizione e presentazione dei documenti. Detto documento dovrà essere attentamente visionato dal Concorrente prima di presentare l’offerta. L’accesso alla Piattaforma è consentito dall’apposito *link* presente sul portale www.ariaspa.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di aggiudicazione dell’offerta, le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.aria.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: *“Guide e Manuali”* e *“Domande Frequenti degli Operatori Economici”*.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo della Piattaforma Sintel è possibile contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738

1. BREVE DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO

Premesso che:

- La società SIV Srl, Servizi Idrici di Valle Camonica, ha come obiettivo principale quello di configurarsi come soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato per i Comuni della Valle Camonica (BS), nell’ipotesi in cui venga costituito l’Ambito Territoriale Ottimale della Valle Camonica;
- La società Servizi Idrici Valle Camonica Srl, società a capitale interamente pubblico, svolge attività a favore degli Enti locali che ne detengono il capitale nell’erogazione del servizio idrico integrato di cui agli artt. 147 ss. del D. Lgs. n. 152/2006;
- L’art. 47 della L.R. n. 26/2003, come recentemente modificato dall’art. 13 della L.R. n. 24/2021, nell’organizzazione del servizio idrico integrato consente eccezionalmente alla Regione di individuare, *“anche su proposta dei comuni”*, nuovi ATO perimetrati con riferimento ai confini amministrativi delle comunità montane, aprendo alla possibilità di realizzare l’obiettivo della Servizi Idrici Valle Camonica Srl, quale società *in house*, di diventare il gestore unico del servizio idrico integrato nei Comuni della Valle Camonica;
- si rende necessario l’apertura dell’affidamento in oggetto;

Visti gli articoli:

- 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto:

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Vista la disponibilità finanziaria;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000,00 € non sussiste l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;

Considerato che a norma dell'art. 35 del d.lgs. 50/16 il valore massimo stimato del presente appalto risulta essere inferiore a 40.000,00 €, IVA esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. A) del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce:

che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

CONSIDERATO altresì che occorre provvedere con urgenza alla redazione dell'UNBUNDLING CONTABILE anno 2020 della società SIV Srl, a seguito di ritardo nella redazione dell'Unbundling 2019 causa Covid-19 e difficoltà nel reperire dettaglio dei dati inseriti per la stesura dell'Unbundling 2018;

SI RAVVISA pertanto la necessità di individuare nello Studio Commercialista incaricato dalla società, il Professionista in possesso delle adeguate competenze e conoscenze necessarie ad eseguire il servizio in oggetto, avendo lo stesso già espletato tale servizio per l'anno 2019;

L'applicazione dell'Unbundling contabile al settore idrico

La separazione contabile (*unbundling* contabile) rappresenta una fase propedeutica alla quantificazione dei costi riferiti a ciascuna fase di servizi di pubblica utilità. L'obiettivo della separazione contabile è quello di creare un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato che, grazie ad una corretta disaggregazione di

costi e ricavi per funzione svolta possa consentire una reale valutazione dei costi delle singole prestazioni ed eviti discriminazioni e trasferimenti incrociati di risorse. Con la delibera 137/2016/R/com l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha introdotto gli obblighi di separazione contabile per il settore idrico incorporandoli nel testo integrato *unbundling* contabile. L'*unbundling* contabile può essere applicato al settore idrico, al fine di determinare separatamente i costi ambientali e della risorsa, oltre che delle singole prestazioni, in accordo con un sistema tariffario imperniato sul principio del "chi inquina paga". La disponibilità di informazioni disaggregate consente inoltre di valutare e verificare la realizzazione degli investimenti, in un settore in cui il deficit strutturale è significativo.

INTRODUZIONE

Gli obblighi di *unbundling* imposti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) si focalizzano sull'obiettivo di suddividere i dati economici e patrimoniali delle aziende soggette alla normativa per giungere a disporre di conti annuali altamente dettagliati e fra loro confrontabili. Fino ad ora le aziende coinvolte sono state quelle dei settori dell'energia e gas. A partire dal 2016 ne è prevista l'applicazione anche nel settore idrico con regole in parte simili ed in parte del tutto specifiche in relazione alla tipicità di questo business.

L'*unbundling* contabile applicato al settore idrico è stato pensato e formulato con l'intento di perseguire una pluralità di finalità, che vanno dalla definizione di corrispettivi tariffari *cost reflective*, all'identificazione di costi standard, non ultimo per incentivare l'efficienza e l'efficacia dei gestori, disincentivare fenomeni di *cost padding* e quantificare i costi ambientali e della risorsa. Nell'analisi dell'architettura contabile proposta dall'Autorità, va in particolare tenuto presente che essa intende assegnare, ad ogni attività, le poste contabili relative ad ognuno dei servizi che compongono il Sistema Idrico Integrato per i quali è chiamata a definire il metodo tariffario.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento riguardante l'*unbundling* contabile del settore idrico deriva principalmente dal quadro legislativo nazionale, non essendoci, diversamente da quanto previsto per il settore elettrico e gas, una direttiva comunitaria che preveda obblighi di separazione contabile per i gestori del settore. L'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici.

Tra le funzioni attribuite all'AEEGSI vi rientra quella di: *"adottare direttive per la trasparenza della contabilità e per la separazione contabile e amministrativa dei gestori del servizio idrico integrato o di suoi segmenti, nonché la rendicontazione periodica dei dati gestionali ai fini dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, assicurando la corretta disaggregazione di costi e ricavi per funzione svolta, per area geografica e categoria di utenza, valutando i costi delle singole prestazioni, anche ai fini di un confronto comparativo."*

La separazione articolata per area geografica dei costi e dei ricavi è da riferirsi all'**Ambito Territoriale Ottimale (ATO)** che, ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. 152/06, *"è il territorio sulla base del quale sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l'Ente di governo dell'Ambito."* La disaggregazione delle poste contabili per ATO è necessaria al fine di garantire l'applicazione della disciplina tariffaria prevista per il Servizio Idrico Integrato.

DEFINIZIONE DI *UNBUNDLING* E GLI OBIETTIVI PREFISSATI

Le imprese che forniscono energia elettrica, gas e servizi idrici, in quanto **servizi di pubblica utilità**, sono tenute ad operare secondo regole diverse da quelle che disciplinano il libero mercato. In particolare, la regolamentazione ha la finalità di garantire un mercato unico concorrenziale, sicuro, sostenibile dal punto di vista ambientale e non discriminatorio. Tra le misure regolatorie vi rientrano gli obblighi di *unbundling*, ovvero l'obbligo delle imprese integrate verticalmente di attuare una **separazione funzionale** ed una **separazione contabile** tra attività in monopolio ed attività in concorrenza. La separazione contabile costituisce quindi, la base informativa per determinare le **tariffe** e, affiancata dalla separazione funzionale, garantisce che le imprese non trasferiscano i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività libere alle attività regolamentate. Difatti spetta all'Autorità il compito di fissare le tariffe nei settori regolati quali, si riporta a titolo di esempio, l'attività di distribuzione di energia elettrica ovvero l'attività di misura di gas naturale o la vendita in maggior tutela di energia elettrica.

L'articolo 2 del Testo Integrato *Unbundling* Contabile (TIUC) individua le seguenti finalità per la separazione contabile:

- promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità dei servizi;
- assicurare un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale degli esercenti;
- impedire discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra attività e tra comparti in cui operano gli esercenti.

Oltre a ciò la separazione contabile delle diverse fasi che compongono una determinata filiera produttiva viene adottata nei settori regolati per giungere alla definizione di tariffe che siano **cost reflective**. Questo permette, da un lato, di evitare **sussidi incrociati tra le diverse Attività** e, in particolare, tra attività regolate e attività non regolate, dall'altro, di garantire la corretta quantificazione di tutti i costi efficienti necessari ad assicurare l'erogazione del servizio idrico in conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia. La normativa comunitaria individua a partire dalla Direttiva Quadro 2000/60/CE la necessità di pianificare la gestione delle acque tenendo conto del "principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse" (**Full Cost Recovery**), e del principio "chi inquina paga" (**Polluter Pays Principle**).

La direttiva comunitaria prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del *full cost recovery*, vi sono:

- a) i **costi finanziari dei servizi idrici**, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione, tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale;
- b) i **costi ambientali**, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente;
- c) i **costi delle risorse**, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee).

Il sistema tariffario per il settore idrico è inoltre imperniato sul principio del "chi inquina paga", ribadito nella Comunicazione COM (2000) n. 477 dalla Commissione europea nella quale ha specificato che "in linea di principio, ogni utilizzatore deve sostenere i costi legati alle risorse idriche da lui consumate, compresi i costi ambientali e quelli delle risorse. I prezzi devono inoltre essere direttamente legati alla quantità di risorse idriche impiegate o all'inquinamento prodotto. In questo modo essi assumono una funzione

incentivante, inducendo gli utilizzatori ad impiegare le risorse idriche in modo più efficiente ed a produrre meno inquinamento”.

I REGIMI DI SEPARAZIONE CONTABILE

I regimi di separazione contabile previsti dal TIUC sono fondamentalmente tre:

- **regime ordinario** (il regime consolidato e il regime dei servizi sono di stretta derivazione del regime ordinario);
- **regime semplificato;**
- **regime semplificato del SII.**

Il regime ordinario è comune al settore elettrico e del gas e al settore idrico e viene applicato in base a requisiti sostanzialmente dimensionali delle imprese. Tali requisiti sono elencati al comma 8.1 con riferimento al settore elettrico e del gas naturale e al comma 8.2 con riferimento al settore idrico. E' sufficiente che l'impresa possieda uno solo dei requisiti menzionati sopra, riferiti ad una singola attività per ricadere nell'ambito di applicazione del regime ordinario.

Qualora non ricada nell'ambito di applicazione del regime ordinario, l'impresa ha due possibilità: se l'impresa è gestore del SII, applica il regime semplificato del SII, anche se opera in una delle attività del settore elettrico e gas; qualora invece, non ricadendo nell'ambito di applicazione del regime ordinario, l'impresa operi in attività del settore elettrico e gas senza essere gestore del SII, allora applica il regime semplificato.

L'ATTRIBUZIONE DIRETTA DELLE POSTE CONTABILI

L'articolo 12 del TIUC definisce le regole della separazione contabile delle poste economiche e patrimoniali secondo la struttura delle attività. Il comma 12.1 stabilisce che, ai fini della separazione contabile per attività, l'esercente deve adottare sistemi di tenuta della contabilità che rispondano ai seguenti requisiti:

- siano basati su dati analitici, verificabili e documentabili;
- permettano una rappresentazione delle poste economiche e patrimoniali in maniera distinta per le singole attività come se queste fossero svolte da imprese separate;
- siano finalizzati, fin dall'origine della rilevazione alla redazione dei conti annuali separati.

Il TIUC, al comma 12.6 prevede una serie di fasi (esemplificate nella figura 1) per poter predisporre correttamente la separazione contabile articolata per attività come di seguito indicata:

1. si attribuiscono alle **attività** tutte le poste patrimoniali ed economiche che in base ai criteri indicati nel comma 12.7 (di seguito indicati) è possibile attribuire direttamente;
2. si attribuiscono ai **servizi comuni** le poste economiche e patrimoniali che non è possibile attribuire direttamente alle attività ma, in base ai criteri indicati al comma 12.7, è possibile attribuire direttamente ai sopracitati servizi comuni;
3. si attribuiscono direttamente alle **funzioni operative condivise** le poste economiche e patrimoniali che non è possibile attribuire direttamente in primis alle attività e poi ai servizi comuni;
4. per mezzo dei **driver** indicati nell'allegato 2 del TIUC si rilevano le **transazioni interne** tra i singoli servizi comuni e tra i singoli servizi comuni e le funzioni operative condivise;

5. per mezzo dei *driver* indicati nell'allegato 1 e 2 del TIUC, si attribuiscono alle attività le quote delle poste economiche (costi al netto delle componenti positive di reddito che hanno esclusiva funzione rettificativa dei costi) attribuite nelle fasi precedenti ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
6. si rilevano le eventuali transazioni interne tra le varie attività.

La separazione contabile in attività, servizi comuni e funzioni operative condivise è prevista per tutte le poste patrimoniali ed economiche ad eccezione delle voci finanziarie, tributarie e relative al patrimonio netto; queste voci vanno riportate nei "valori non attribuibili".




Figura 1: Il processo di separazione contabile per attività delle poste economiche

Ai sensi del comma 12.7 per attribuzione diretta si intende l'attribuzione di una posta:

- in modo completo ed esclusivo, attraverso **rilevazioni di contabilità generale**, ad uno specifico oggetto di attribuzione;
- in modo completo ed esclusivo, attraverso **rilevazioni di contabilità analitica** ad uno specifico oggetto di attribuzione;
- per mezzo di una **ripartizione**, tra i diversi oggetti a cui compete, **basata su una specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato**.

Il risultato della fase di attribuzione diretta fa sì che risultino attribuite ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise solamente le poste contabili che l'impresa non è riuscita ad attribuire direttamente alle attività.

Le fasi successive della separazione per attività hanno l'obiettivo di arrivare ad attribuire alle attività tutte le componenti economiche (non quelle patrimoniali), anche quelle non attribuibili direttamente. Ciò avviene mediante:

- le transazioni interne tra i singoli servizi comuni e tra singoli servizi comuni e funzioni operative condivise;
- l'attribuzione alle attività dei costi (al netto delle componenti positive di reddito) dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise;
- le transazioni interne tra attività.

Così come è previsto l'obbligo di attribuzione diretta dei relativi costi e ricavi per Attività/Comparto, nel settore idrico è prescritto il medesimo obbligo anche con riferimento all'imputazione per ATO, che si concretizza nel seguire il seguente percorso, in sede di registrazione contabile degli eventi aziendali:

- a) rilevazioni dirette di contabilità generale, laddove una posta compete esclusivamente ad un determinato ATO;
- b) rilevazioni dirette di contabilità analitica; per l'attribuzione ad uno specifico ATO;
- c) rilevazioni effettuate attraverso una ripartizione tra i diversi ATO a cui compete, basata su una specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato;
- d) rilevazione tra i diversi ATO, basata su rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili ex post.

Ne consegue che le aziende del settore idrico che risultino **multi-Attività** (operano in più settori) e **multiATO** devono effettuare le registrazioni contabili in modo sistematico durante tutto il periodo amministrativo mediante una duplice "classificazione" delle componenti di costo e ricavo. Laddove i sistemi del gestore non consentano questa doppia imputazione, sarà consentita l'allocazione ex post delle poste contabili per ATO, così come è previsto per i Comparti.

REGIME ORDINARIO VS REGIME SEMPLIFICATO

Le principali differenze del regime semplificato rispetto al regime ordinario sono:

- l'assenza della suddivisione delle attività in **comparti**;
- la riduzione delle poste patrimoniali da attribuire separatamente alle sole **immobilizzazioni materiali e immateriali**;
- la possibilità di ricorrere, in ultima istanza, ai fini della separazione delle poste contabili in

attività, ad **elaborazioni di tipo extracontabile effettuate anche aposteriori**, purché siano basate su criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità;

- l'utilizzo di un unico aggregato per le poste di pertinenza di tutti i servizi comuni;
- la possibilità, per l'impresa che opera in un'unica attività di cui al comma 4.1 del TIUC, di sommare le poste contabili che affluirebbero alle funzioni operative condivise, all'aggregato che raggruppa i servizi comuni;
- l'impiego di un unico *driver* per l'attribuzione alle attività delle poste economiche dell'aggregato relativo ai servizi comuni e delle poste economiche delle funzioni operative condivise;
- una minore articolazione dei **Conti Annuali Separati** che non prevedono la redazione di prospetti di stato patrimoniale.

Nell'ambito del regime semplificato per attribuzione diretta, come si desume al comma 24.5 del TIUC si intende l'attribuzione di una posta:

- a) in modo completo ed esclusivo, attraverso rilevazioni di contabilità generale, ad uno specifico oggetto di attribuzione;
- b) in modo completo ed esclusivo, attraverso rilevazioni di contabilità analitica ad uno specifico oggetto di attribuzione;
- c) per mezzo di una ripartizione, tra i diversi oggetti a cui compete, basata su una specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato;
- d) per mezzo di una ripartizione, tra i diversi oggetti a cui compete, basata su rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili ex post, basate su criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità;
- e) sulla base della prevalente attinenza della posta economica o dell'immobilizzazione alle attività, all'aggregato dei servizi comuni e alle funzioni operative condivise.

Si veda la figura 2 che sintetizza le fasi della separazione contabile per il regime semplificato.




Figura 2: Le fasi della separazione contabile per il regime semplificato¹¹

LA PERIMETRAZIONE DEL SETTORE IDRICO: ATTIVITA'/ATO E COMPARTI

Le Attività identificate dall'Autorità, come mostrato alla figura 3, per il settore idrico sono:

- **Acquedotto:** inteso come insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
- **Fognatura:** comprende l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia. Fanno parte di questa attività anche le reti diraccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro e i connessi emissari e derivatori;
- **Depurazione:** include l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

- **Altre attività idriche:** comprende, in via residuale, tutte le attività idriche diverse da Acquedotto, Fognatura, Depurazione, ossia tutte le attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato compresa la riscossione;
- **Attività diverse:** comprende, in via residuale, tutte le attività diverse da quelle idriche sopra viste e dalle Attività oggetto di separazione contabile ai sensi del TIUC.




Figura 3: Perimetrazione delle attività del SII

Le Attività a loro volta vengono suddivise nei rispettivi comparti:

- **Acquedotto:**
 - Captazione
 - Adduzione
 - Potabilizzazione
 - Distribuzione
 - Misura dell'acquedotto
- **Fognatura:**
 - Misura fognatura
 - Fognatura bianca
 - Fognatura nera e mista
- **Altre attività idriche:**
 - Riscossione
 - Attività idriche diverse da quelle rientranti nel SII.

Per quanto riguarda l'attività di depurazione non sono previsti comparti. Per quanto attiene ai servizi comuni, dato che sono funzioni svolte presso qualsiasi realtà aziendale, indipendentemente dal settore in cui opera, non ne sono stati previsti di nuovi. Invece per le funzioni operative condivise sono state aggiunte

due specifiche al settore: **FOC di gestione utente idriche** e **FOC di verifica e controllo**.

Nella "FOC di gestione utenze idriche" è possibile attribuire tutte le poste contabili afferenti:

- le operazioni di attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura;
- la trasformazione d'uso;
- le volture, i subentri;
- la preparazione di preventivi;
- le letture una tantum;
- la gestione della fornitura inclusa la fatturazione;
- la gestione dei reclami;
- la gestione delle morosità;
- l'attività di riscossione.

Nella "FOC di verifica e controllo", secondo quanto indicato nel Documento di consultazione 515/2015 e poi ripreso nel **Manuale di contabilità regolatoria**, è possibile indicare le poste contabili afferenti le seguenti attività:

- sopralluogo;
- ispezione;
- campionamento;
- analisi e elaborazione dei risultati.

L'allocazione delle poste economiche alle funzioni operative condivise ed ai servizi comuni è funzionale al successivo ribaltamento dei costi, poiché tra gli obiettivi dell'Autorità rientra la conoscenza del **full cost** per Attività e Comparto.

L'Autorità ha previsto una serie di *driver* che consentano il ribaltamento sulle Attività e sui Comparti dei costi attribuiti in prima battuta direttamente ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise. I *driver* attualmente previsti dal TIUC per le aziende dei settori dell'energia elettrica e del gas saranno gli stessi anche per le aziende che operano nel settore idrico.

Come si è già anticipato, per il settore idrico è previsto un'ulteriore disaggregazione dei costi e dei ricavi; non solo per Attività e Comparti, ma anche per ATO. Tale ulteriore disaggregazione si rende necessaria per garantire l'applicazione della disciplina tariffaria introdotta dall'Autorità. La separazione contabile per ATO deve essere effettuata con riferimento a tutte le poste economiche del bilancio redatto secondo la struttura del codice civile fino al rigo "Differenza tra valore e costi della produzione". Anche per lo **Stato Patrimoniale** e per le **Immobilizzazioni** è richiesta la separazione in ATO. Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale (per le attività dell'idrico) non è richiesta invece la separazione in Comparti.

Le aziende del settore idrico che risultino multi-Attività e multiATO dovranno effettuare le registrazioni contabili in modo sistematico durante tutto il periodo amministrativo mediante una duplice "classificazione" delle componenti di costo e ricavo.

I costi indiretti per Attività, funzione operativa condivisa e servizi comuni, non necessariamente devono essere dei costi indiretti anche rispetto agli ATO. Perciò risulta ammissibile l'attribuzione diretta all'ATO di appartenenza di una posta contabile indiretta rispetto all'Attività. Qualora un costo risulti indiretto sia per Attività che per ATO, allora andrà attribuito ai valori residuali del MultiATO. Dopodiché i valori multiATO vanno ribaltati sugli ATO sulla base dei *driver* dei servizi comuni e funzioni operative condivise (allegato 1 e

2 del TIUC) e successivamente la quota dei costi indiretti rispetto alle attività (compresi i costi indiretti attribuiti direttamente all'ATO) va ribaltata nuovamente dall'ATO di appartenenza sulle Attività.

Vale anche il caso opposto: un costo diretto per Attività ma indiretto per ATO; in tal caso è possibile attribuire il valore contabile direttamente al MultiATO e poi ribaltarlo sulle ATO/Attività attraverso l'utilizzo dei *driver* indicati all'allegato 3 del TIUC.

L'UNBUNDLING CONTABILE DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO DI UN'IMPRESA MULTIUTILITY E MULTIATO

Il sistema di raccolta dati dell'*Unbundling* contabile è stato organizzato in due sezioni:

1. **Unbundling tradizionale** in cui avviene la separazione contabile tra le diverse attività dell'energia elettrica e gas naturale, il **Macroaggregato del settore idrico**, i Servizi Comuni e le Funzioni Operative Condivise rispettando le seguenti fasi:
 - a) attribuzione diretta delle poste economiche e patrimoniali agli oggetti di attribuzione (si veda figura 4);
 - b) ribaltamento dei valori attribuiti ai servizi comuni e funzioni operative condivise sulle attività (si veda figura 5);
2. **Add On del settore idrico** nella quale viene sviluppata la separazione contabile del Macroaggregato del settore idrico tra le attività del Sistema Idrico Integrato con le seguenti fasi:
 - a) separazione con attribuzione diretta dei prospetti del Macroaggregato del settore idrico tra attività, comparti, ATO, servizi comuni e funzioni operative condivise (si veda figura 6);
 - b) il ribaltamento dei valori multiATO relativi alle attività sugli ATO sulla base dei *driver* indicati all'allegato 3 del TIUC (valgono solo per il Conto Economico) e il ribaltamento dei valori multiATO dei servizi comuni e funzioni operative condivise sugli ATO e Attività ponderati sui *driver* indicati all'allegato 1 e 2 del TIUC (si veda figura 7).

Il Macroaggregato del settore idrico non costituisce un ulteriore oggetto contabile, ma è la somma algebrica delle attività del settore idrico. E' fondamentale specificare che una posta contabile deve essere diretta rispetto ad una attività del settore idrico (ad esempio rispetto all'Acquedotto) e non rispetto al Macroaggregato del settore idrico. Allo stesso modo, una posta indiretta per una delle attività del settore idrico lo sarà anche rispetto al Macroaggregato del settore idrico. Questo ulteriore oggetto contabile fittizio si è reso necessario al fine di individuare un perimetro certo e definito che rappresentasse un punto di partenza per l'ulteriore disaggregazione delle poste contabili in ATO.




Figura 4: fase 1a: la separazione contabile nella sezione dell'unbundling classico




Figura 5: fase 1b: il ribaltamento di SC e FOC sulle attività




Figura 6: fase 2a: l'attribuzione diretta delle poste contabili agli ATO




Figura 7: fase 2b: il ribaltamento dei valori MultiATO sugli ATO

CONCLUSIONI

La separazione contabile nel settore idrico costituisce un fondamentale punto di partenza in quanto propedeutico alla quantificazione dei costi riferiti a ciascuna fase del servizio, dei costi ambientali e della risorsa, oltre che delle singole prestazioni, ai fini di una politica tariffaria coerente con il principio di derivazione comunitaria del “**chi inquina paga**”. L’obiettivo della separazione contabile è quello di creare un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato che, grazie a una corretta **disaggregazione di costi e ricavi** per funzione svolta e per **area geografica servita**, possa consentire una reale valutazione dei costi delle singole prestazioni ed eviti discriminazioni e trasferimenti incrociati di risorse. Il sistema tariffario inoltre deve basarsi sul principio della **cost reflectiveness**; ovvero che le tariffe devono coprire solo i costi efficienti sostenuti dagli operatori, compresi i costi di capitale.

La disponibilità di informazioni dettagliate consente poi di valutare e verificare la realizzazione di investimenti, in un settore in cui il *deficit* strutturale è significativo.

Mentre nei settori energetici vi sono pochi operatori verticalmente integrati in un mercato monopolistico e si vuole stimolare la concorrenza, nel settore idrico, in presenza di molti soggetti verticalmente disintegrati, si mira a incoraggiare le aggregazioni per aumentare la concentrazione del settore al fine di ridurre il prezzo e migliorare la **qualità del servizio** per l’utente finale.

Oggetto dell’incarico

Il professionista individuato dovrà provvedere a produrre **UNBUNDLING contabile relativo all’anno 2020 della società SIV Srl, caricamento ed invio sul portale dell’Autorità ARERA.**

L’incarico comprende le eventuali vacanze che dovessero rendersi necessarie per il corretto e completo espletamento dell’attività principale, gli incontri e le sessioni di lavoro con gli organi della società.

L'offerta presentata dovrà avere validità per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Stazione appaltante: SIV SRL via Aldo Moro, 7 Breno (BS) tel. 0364-1951125 fax 0364-1951945 PEO: info@sivsrl.eu ; www.sivsrl.eu E-mail Posta Elettronica Certificata (PEC): siv-srl@gigapec.it

Procedura di Aggiudicazione: Affidamento diretto dell'art. 36 comma 1 lettera a) del d.lgs. 50/2016 modificato ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120 nel testo modificato dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 (c.d. Semplificazioni bis).

Importo complessivo presunto della prestazione: € 4.000,00 (quattromila/00) oltre IVA e CPA.

L'importo totale dell'affidamento costituisce una stima e pertanto, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla scadenza dello stesso, l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo.

L'affidamento cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che si sia raggiunto l'importo totale dello stesso. L'aggiudicatario è tenuto a dar corso al servizio che la stazione appaltante abbia richiesto con ordinativo ricevuto prima della scadenza dell'affidamento; in tal caso il termine di scadenza si deve intendere prorogato per il periodo di tempo necessario ad eseguire la fornitura.

La Società committente riconoscerà le effettive prestazioni richieste nell'ambito della durata del rapporto contrattuale, alle condizioni espresse nell'offerta economica (Allegato A) per tutta la durata dell'affidamento.

Le eventuali economie risultanti dalla presente procedura rimarranno, pertanto, nella disponibilità della società SIV Srl che non sarà tenuta a corrispondere alla ditta aggiudicataria alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo.

Termine per la richiesta di chiarimenti: ore 17:00 del giorno 14 Aprile 2022 esclusivamente tramite la funzionalità "Comunicazioni della procedura" della Piattaforma SINTEL o mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC): siv-srl@gigapec.it

Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno 15 Aprile 2022. Per la presentazione dell'offerta i concorrenti dovranno accedere alla piattaforma SINTEL e procedere secondo le regole descritte nelle istruzioni concernenti le modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel.

2. REQUISITI di AMMISSIONE:

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di ammissione alla gara, alla data di presentazione dell'offerta:

- requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e smi;
- assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n. 231/2001 e smi;
- assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 1 bis della Legge n. 383/2001 relativa all'emersione del lavoro sommerso;

- assenza di motivi ostativi alla stipula di contratti pubblici ai sensi della L. 190/2012 e della L. 159/2011;
- rispetto delle prescrizioni di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 ed al D.Lgs. 82/2008.

Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, D.Lgs. 50/2016.

Capacità tecnica e professionale

Pena l'esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell'offerta, il professionista deve soddisfare la seguente condizione: aver acquisito adeguata esperienza professionale nel servizio oggetto dell'avviso da comprovarsi tramite una dichiarazione che attesti tali incarichi.

3. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Affidamento diretto. E' richiesta la presentazione dell'offerta economica.

L'operatore economico dovrà presentare offerta attraverso il Modulo (Allegato A).

Il professionista incaricato con la sottoscrizione tramite firma digitale del presente avviso di gara e della relativa documentazione, si impegna ad accettare le condizioni e ad eseguire il servizio in oggetto, nel rispetto di quanto espressamente indicato nel presente Avviso di gara.

4. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione potrà avvenire esclusivamente mediante la piattaforma SINTEL secondo le regole descritte nelle istruzioni concernenti le modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel. L'offerta dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 15 Aprile 2022.

5. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'incaricato si assume ogni responsabilità professionale relativa alle attività commissionate.

L'incaricato dovrà produrre la documentazione richiesta tassativamente **entro il 31 Agosto 2022**.

Il Professionista incaricato dovrà svolgere le prestazioni professionali oggetto dell'affidamento nei tempi previsti e nel rispetto degli artt. 2229 e ss. del codice civile e potrà avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, dell'opera di dipendenti, sostituti ed altri professionisti.

6. RESPONSABILITA' A CARICO DEL PROFESSIONISTA

L'aggiudicatario è esclusivo responsabile del puntuale e perfetto adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente avviso, nonché unico responsabile di qualsivoglia attività posta in essere in dipendenza dello stesso.

7. RECESSO

La stazione appaltante si potrà avvalere della facoltà di revocare l'affidamento e di recedere dal contratto, qualora il servizio non sia reso secondo le condizioni, le modalità e i tempi previsti dal presente avviso.

8. TERMINI E DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Durata dell'affidamento: a partire dalla data di aggiudicazione fino al 31/12/2022.

9. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il professionista e le persone da essa dipendenti, a qualsiasi titolo, sono contrattualmente vincolati a non divulgare a terzi, ovvero a non utilizzare per sé stessi per finalità diverse da quelle dell'appalto, dati, fatti, documenti ed elaborati inerenti l'attività in oggetto.

Tale obbligo di riservatezza si estende anche a fatti interni alla committenza, procedure, programmi tecnici, know how di cui il personale del professionista/società dovesse venire a conoscenza in occasione dell'espletamento della presente fornitura.

10. RESPONSABILITÀ

Il Professionista è responsabile nei confronti della società SIV Srl dell'esatto adempimento della fornitura oggetto del presente avviso di gara.

È altresì, responsabile nei confronti della società SIV Srl e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione dell'affidamento, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo al professionista/società incaricata di mantenere la società SIV Srl sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

11. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136 il professionista assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante SIV Srl tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti garantiscono che tratteranno i dati personali di cui verranno in possesso esclusivamente per l'esecuzione delle attività connesse al servizio in oggetto e per l'assolvimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)».

13. DOCUMENTAZIONE DI GARA

L'offerente avrà cura di compilare tutti campi della piattaforma SINTEL e di allegare la seguente documentazione richiesta:

- il presente avviso di gara firmato digitalmente per accettazione;
- l'offerta economica (Allegato A) compilata, firmata digitalmente e corredata da copia di documento d'identità in corso di validità; l'offerta in bollo, da € 16,00. L'imposta di bollo dovrà essere pagata dal soggetto aggiudicatario o affidatario; pertanto, se non viene pagata in sede di gara, lo stesso dovrà provvedervi prima dell'affidamento/aggiudicazione;
- DGUE (Allegato B) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente corredata di copia di carta d'identità in corso di validità del dichiarante;
- Curriculum vitae professionista.

La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro; la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95 comma 12 del D.lgs 50/2016.

Distinti saluti

Breno, 11 Aprile 2022

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Valgolio Cristina)



Allegati:

A - Offerta economica

B - DGUE

C - Documento per la consultazione 515/2015/r/IDR dell'Autorità ARERA "Separazione contabile del Servizio Idrico Integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono orientamenti finali"